



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Umberto - Presidente -
- dr.ssa Rosaria - Consigliere -
- dr. Massimiliano - Consigliere Relatore -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei processi civili riuniti iscritti ai nn. **3493/2018 e 3864/2018** del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento - pronunciato dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza n. 9048/2018 del 12.4.2018 -, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4514/2013 del 30.12.2013, assunti in decisione all'udienza del 10.01.2020, pendenti

TRA

Giovanna (C.F.

), nella qualità di tutrice dell'interdetto

Francesco (C.F.

), rappresentata e difesa, come da procura a

marginem

dall'avv. **Vincenzo Liguori**

(C.F. LGR VCN 90T17 F839C);

ATTRICE IN RIASSUNZIONE NEL PROCEDIMENTO RG N. 3493/2018, CONVENUTA NEL
PROCEDIMENTO RG N. 3864/2018

E



Università degli Studi di Napoli "Federico II" (C.F. 00876220633), in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF: 80030620639);

CONVENUTA NEL PROCEDIMENTO RG N. 3493/2018, ATTRICE NEL PROCEDIMENTO RG N. 3864/2018

NONCHE'

Riccardo (C.F. _____), **Claudia** (C.F. _____)

), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori (C.F. LGR MHL 58P14 F839K), come da procura allegata alla comparsa di costituzione;

CONVENUTI

E

Generali Italia s.p.a. (Partita IVA: IT00885351007);

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il giudizio di primo grado.

Con atto di citazione, notificato in data in data 8.4.1997, **Ciro** e **Giovanna**, in proprio e nella qualità di genitori dei minori **Francesco**, **Riccardo** e **Claudia**, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, per ottenere il risarcimento dei danni, patiti in proprio e nella spiegata qualità, che assumevano dipendenti dalle prestazioni sanitarie ricevute da **Giovanna**, presso la Divisione Ostetricia della 1^a clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Universitario, in occasione del parto del minore **Francesco**.

In sintesi, deducevano che, a causa della condotta negligente tenuta dai sanitari, il neonato pativa una condizione di "asfissia perinatale da inalazione massiva", da cui residuava uno stato di tetraparesi spastica.

Il giudizio, svoltosi nel contraddittorio, oltre che dell'Università degli Studi, anche della società Assicurazioni Generali, dalla prima chiamata in causa a fini di manleva, era poi deciso dalla sentenza n. 3055/2004, con la quale il Tribunale di Napoli, tenuto conto degli esiti della disposta CTU, da cui emergeva la condotta negligente ed imprudente dei sanitari, che assisterono la _____ nelle fasi del travaglio e del parto, ed il nesso causale tra detto



Viceversa, va disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio di rinvio, nel rapporto tra i germani e l'Università, in ragione del fatto che i primi hanno tempestivamente restituito gli importi riscossi, come dinanzi già illustrato.

Deve, del pari, disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, nel rapporto tra l'Università e Generali Italia s.p.a., considerata l'estraneità di quest'ultima alle questioni oggetto di impugnazione.

Le spese processuali, come liquidate, vanno distratte in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, VIII sezione civile, definendo il giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:

- a) accerta che il risarcimento del danno, spettante a Francesco per totale perdita della capacità lavorativa, ammonta ad euro 827.813,76;
- b) rigetta le domande di condanna, al pagamento di importi ulteriori, come proposte, nell'atto di citazione in riassunzione, da Giovanna, nella qualità di tutrice dell'interdetto Francesco, nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- c) in accoglimento della domanda di ripetizione, proposta nell'atto di citazione in riassunzione dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", condanna Giovanna, nella qualità di tutrice dell'interdetto Francesco, a restituire, in favore della medesima Università, l'importo di euro 13.517,62, oltre gli interessi legali dal 19.11.2014 al soddisfo;
- d) rigetta la domanda di ripetizione proposta dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nei confronti di Ciro;
- e) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di ripetizione proposta dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nei confronti di Claudia e Riccardo;
- f) compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" alla rifusione, in favore di Giovanna, nella qualità di tutrice dell'interdetto Francesco, dei residui 2/3 delle spese processuali, che, tenuto già conto della disposta compensazione per 1/3, si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.082,12 per esborsi, euro 43.855,47 per compenso, oltre

